

BLACK ITALY
GIOVANNI CARLI
EGIDIO CUTILLO
GIANLUCA DRIGO
DARIO GENTILI
JACOPO LEVERATTO
SARA MARINI
VINCENZO MOSCHETTI
ALBERTO PETRACCHIN
GABRIELE TORELLI
FRANCESCA ZANOTTO
LUCA ZILIO

SOPRA UN BOSCO DI CHIODI

A CURA DI SARA MARINI

*
Z
Y
L
V
D

SOPRA UN BOSCO DI CHIODI



A CURA DI
SARA MARINI

Mimesis

SOPRA UN BOSCO DI CHIODI
a cura di Sara Marini

“Sopra un bosco di chiodi” raccoglie e restituisce ricerche e riflessioni sul disegno della selva e sui suoi riflessi nel contesto veneziano. Le stesse ricerche sono state in parte presentate e anticipate nel seminario omonimo, organizzato dall'unità di ricerca dell'Università Iuav di Venezia, che si è tenuto il 12 novembre 2021.

EDITORE
Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE
Gennaio 2023

ISBN
9788857597843

DOI
10.7413/1234-1234013

STAMPA
Finito di stampare nel mese di gennaio 2023
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI
Union, Radim Peško, 2006
JJannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO
bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE
Vincenzo Moschetti

© 2023 Mimesis Edizioni
Immagini, elaborazioni grafiche e testi
© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con
Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).
Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

Ogni volume della collana è sottoposto alla
revisione di referees scelti tra i componenti del
Comitato scientifico.

Per le immagini contenute in questo volume
gli autori rimangono a disposizione degli
eventuali aventi diritto che non sia stato
possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di
memorizzazione elettronica, di riproduzione e
di adattamento anche parziale, con qualsiasi
mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

COLLANA SYLVA
Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università
Iuav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA.
Ripensare la “selva”. Verso una nuova alleanza
tra biologico e artefatto, natura e società,
selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità
di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre
(coordinamento), Università Iuav di Venezia,
Università degli Studi di Genova, Università
degli Studi di Padova.

DIRETTA DA
Sara Marini
Università Iuav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO
Giorgia Aquilar
Berlin International University of Applied Sciences
Piotr Barbarewicz
Università degli Studi di Udine
Alberto Bertagna
Università degli Studi di Genova
Malvina Borgherini
Università Iuav di Venezia
Marco Brocca
Università del Salento
Fulvio Cortese
Università degli Studi di Trento
Esther Giani
Università Iuav di Venezia
Massimiliano Giberti
Università degli Studi di Genova
Stamatina Kousidi
Politecnico di Milano
Luigi Latini
Università Iuav di Venezia
Jacopo Leveratto
Politecnico di Milano
Valerio Paolo Mosco
Università Iuav di Venezia
Giuseppe Piperata
Università Iuav di Venezia
Alessandro Rocca
Politecnico di Milano
Micol Roversi Monaco
Università Iuav di Venezia
Gabriele Torelli
Università Iuav di Venezia
Laura Zampieri
Università Iuav di Venezia
Leonardo Zanetti
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

SOPRA UN BOSCO DI CHIODI

S
Y
L
V
Δ
I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

6—26 SOPRA UN BOSCO DI CHIODI.
IL DISEGNO DELLA SELVA E LA SUA
OMBRA VENEZIANA
SARA MARINI

DISEGNARE LA SELVA

28—37 DISEGNI DEL COSMO,
DISEGNI DELLA SELVA
DARIO GENTILI

38—55 CONFINI. PARCHI, RIFUGI, RISERVE E
IL DISEGNO DELLA *WILDERNESS*
AMERICANA
FRANCESCA ZANOTTO

56—69 LA MODERNITÀ ALTERNATIVA DI
WILLY LANGE: IL “GIARDINO
NATURALE” E LA SELVA COME
PRINCIPIO ORDINATORE DEL
PROGETTO
GIANLUCA DRIGO

70—91 LA FORESTA ZEGNA. UN PROGETTO
“NATURALE” TRA LEGISLAZIONE ARTE
E ARTIFICIO
LUCA ZILIO

92—109 *FROM SCRATCHES*. TRE DISEGNI DI
SELVE DI FONDAZIONE
JACOPO LEVERATTO

110—121 TUTELA E PROMOZIONE DELLA SELVA
URBANA A VENEZIA
GABRIELE TORELLI

122—138 SEQUENZE PER TRACCE NATURALI
BLACK ITALY (LUCA RUALI, MATA
TOMASELLO TRIFILO)

OMBRE VENEZIANE

140—159 SPETTRI NOVISSIMI: TEATRO DEL
MONDO, ARCA, *ASPIRATION*. TRE ATTI
NELLA SELVA DEI SEGNI VENEZIANI
EGIDIO CUTILLO

160—179 *VENICE TURBULENCES*. L'ISOLA DI
EMBT COME AVAMPOSTO NELLA SELVA
VINCENZO MOSCHETTI

180—193 VENEZIA E L'APOCALISSE. TRE
ARCHITETTURE DI MASSIMO SCOLARI
E UNA POSSIBILE FUGA
ALBERTO PETRACCHIN

194—211 DI CASE, ISOLE E SELVE. OMEOMERIE
VENEZIANE
GIOVANNI CARLI

214—220 BIBLIOGRAFIE

222—273 BIOGRAFIE

TUTELA E PROMOZIONE DELLA SELVA URBANA A VENEZIA

GABRIELE TORELLI

Nella prospettiva del giurista, la categorizzazione dei fenomeni della realtà e la conseguente riconduzione a una specifica fonte normativa, che ne definisca il regime giuridico, sono operazioni tanto ovvie quanto necessarie, in mancanza delle quali il suo ruolo e il suo contributo al dibattito scientifico interdisciplinare è privo di valore.

Non fa eccezione l'indagine dedicata al tema della "selva", che viene disciplinata dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, cosiddetto "Testo unico forestale", il cui art. 3 oltre ad assimilare i termini "bosco", "selva" e "foresta", dichiara il "patrimonio forestale nazionale" come "l'insieme dei boschi [...] e delle aree assimilate a bosco [...] di proprietà pubblica e privata"¹. Tuttavia, in base alle specificazioni dei commi seguenti dell'art. 3, si desume chiaramente che la nozione di "patrimonio forestale" descrive un complesso di vegetazione arborea e arbustiva diverso dalla realtà urbana e dal territorio urbanizzato, ai quali anzi si contrappone in modo piuttosto evidente; ragione per cui occorre individuare un'altra categoria normativa che qualifichi la "selva urbana" e ne disciplini la tutela, la gestione e la valorizzazione.

Emerge, a questo punto, un problema: sul piano legislativo, non si rinviene una definizione specifica di selva urbana, lacuna che richiede un'analisi più approfondita per valutare se, all'interno del panorama normativo sia individuabile una fonte da cui ricavare, ancorché per via analogica, o comunque interpretativa, una categoria di promozione del complesso arboreo o arbustivo nel territorio urbanizzato.

Considerata la situazione in questa prospettiva, il compito diviene meno arduo, perché il legislatore nazionale ha promulgato la l. 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che all'art. 6 disciplina gli "spazi verdi urbani", sebbene non ne dia una definizione generale. Alcuni spunti possono però ricavarsi dal testo della disposizione, che menziona vari elementi: cinture verdi intorno alle conurbazioni, e cioè gli spazi verdi che collegano il nucleo urbano maggiore ai centri urbani minori; le coperture a verde per ridurre l'effetto di isola di calore estiva, che fungono da copertura di un edificio; i giardini pensili, comprendenti anche le tecniche di verde pensile verticale; le aree adibite a verde pubblico nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Sebbene la tecnica legislativa si guardi bene dal rendere una nozione univoca di "verde urbano" e la categoria risulti molto ampia – anche perché al suo interno possono rinvenirsi numerose sub-categorie, come ad esempio il verde pubblico, il verde pubblico attrezzato, il verde ecologico, il verde sportivo e il ver-

de privato – la l. n. 10/2013 è comunque importante perché lega la tutela e la promozione degli spazi verdi urbani allo sviluppo del potere di pianificazione e di regolazione edilizia². Pertanto, la costruzione dello spazio verde urbano va ricercata, in un primo momento, nei flessibili indirizzi offerti dalla l. n. 10/2013 e, in uno successivo, nella discrezionalità di cui l'amministrazione dispone nell'esercizio della funzione pianificatoria.

Non deve trarre in inganno il riferimento al “verde pubblico nell'ambito della pianificazione urbanistica”, espressione che non rende insensibile all'esercizio del potere pianificatorio il verde privato: la giurisprudenza, infatti, ha spesso interpretato la nozione di “verde pubblico” in senso lato, chiarendo che il Comune, nell'esercizio della funzione di pianificazione, può legittimamente porre un vincolo conformativo sul bene, che prescinde dalla natura del soggetto proprietario³. Certo, sulle aree adibite a verde di proprietà pubblica, il potere pianificatorio individua più una modalità di gestione dell'area che un vincolo conformativo vero e proprio, il quale va soprattutto a insistere sulle aree verdi di proprietà privata.

Preme però sottolineare l'importanza del ruolo delle amministrazioni locali: proprio in ragione di un'effettiva categorizzazione normativa del verde urbano – situazione che pure può creare problemi di incertezza normativa e giurisprudenziale – i Comuni vantano una discrezionalità marcata nella regolazione degli spazi verdi urbani pubblici e privati, per cui la tutela (e la promozione) della selva urbana sono il risultato di una strategia pianificatoria permanente, rivolta alla salvaguardia di un vero e proprio interesse differenziato⁴.

Il prossimo passaggio consiste nella verifica dei limiti di questo potere esercitato a livello comunale.

2. LE VICENDE GIURIDICHE SOTTESSE ALLA TUTELA E PROMOZIONE DEL VERDE URBANO

In base alle indicazioni della l. n. 10/2013, la disciplina della “selva urbana” va dunque ricercata all'interno delle disposizioni degli enti locali sul governo del territorio, e in particolare in quelle fonti che definiscono gli strumenti per l'attuazione della strategia pianificatoria permanente: i piani del verde, intesi come variante al piano urbanistico, e i regolamenti sul verde urbano, che regolano l'uso e la gestione del verde urbano. Sono però questi ultimi a destare maggiore interesse, perché costituiscono un supporto specifico ai primi, individuando prescrizioni tecniche e di dettaglio, poi attuate mediante il piano: pertanto, nel prosieguo, saranno considerati esclusivamente le tipologie di regolamento del verde, che rappresentano il *corpus* delle disposizioni caratterizzanti la selva urbana.

La dottrina ha già avuto modo di spiegare che esistono diverse tipologie di regolamento del verde, classificabili a seconda dell'incidenza sulla proprietà privata, considerando che le disposizioni riguardano non solo piante e alberi insistenti sul suolo pubblico, ma anche vegetazioni arboree e arbustive presenti sul suolo privato⁵. In accordo agli studi qui citati, a cui ci si sente di aderire appieno, i regolamenti sul verde urbano possono essere ordinati in due macro-categorie: quelli costruiti sul semplice binomio divieto/autorizzazione e quelli rivolti alla tutela di specie vegetali in aree pubbliche e private in quanto bene pubblico⁶.

La prima macro-categoria di regolamenti è basata sulla promozione di vincoli di conservazione⁷, che risultano conformi rispetto ai principi dell'ordinamento, perché attinenti alla disciplina della proprietà fondiaria regolata dal codice civile. Infatti, tali regolamenti non definiscono un regime speciale di proprietà, perché non attribuiscono ai comuni delle utilità particolari e/o dirette sui beni e riferiscono le misure alla generalità dei soggetti: in breve, le prescrizioni regolamentari non determinano l'esercizio di un potere sostanzialmente espropriativo perché non risultano sufficientemente incisive rispetto al diritto proprietario dei terzi, con la conseguenza che i vincoli posti devono considerarsi semplicemente “conformativi”, a tutela della qualità dell'ambiente.

Approccio ben diverso da quello dei regolamenti di cui alla seconda macro-categoria, rivolti a definire una protezione piuttosto marcata delle specie vegetali e arboree in aree pubbliche e – soprattutto – private, per cui queste ultime vengono di fatto considerate alla stregua di un bene pubblico, in ragione dei benefici che il “verde urbano”, ancorché sito in proprietà private, apporta all'intera comunità. L'elemento che meglio contraddistingue questa tipologia di regolamenti è, appunto, la qualificazione giuridica della natura del bene, perché il verde privato è di fatto trattato come verde pubblico⁸, secondo una prospettiva di “patrimonio comune”. Questa situazione è integrata da specifiche misure, come ad esempio le norme che impongono l'obbligo di sostituzione dell'albero o del complesso arbustivo tagliato e/o eliminato indipendentemente dalle ragioni della eliminazione (che possono essere fitosanitarie, di necessità, di pubblica sicurezza, eccetera), tutte operazioni che definiscono una vera e propria obbligazione a carico del proprietario.

L'approccio, benché nobile nelle intenzioni perché rivolto a valorizzare il verde nelle nostre città, individua nel Comune il comproprietario del verde privato e, per questo, suscita qualche perplessità di carattere strettamente normativo in ordine alla coerenza con art. 956 c.c.⁹. Un regolamento comunale, infatti, non può derogare alle norme di legge a tutela della pro-

prietà, mentre questo è quanto sembra verificarsi con le misure promosse dai regolamenti della seconda macro-categoria, che come sopra premesso richiedono un reimpianto coattivo in caso di sostituzione dell'albero e, in caso di impossibilità di reintegro in forma specifica, un indennizzo a favore del comune a seguito dell'eliminazione della specie vegetale. Sono queste disposizioni che si fondano su un presupposto ben preciso: un diritto di co-proprietà del verde privato a favore al comune, costruito per regolamento amministrativo¹¹⁴.

In altre parole, i regolamenti afferenti alla seconda macro-categoria costituiscono un dominio dominicale del comune sul verde privato e pongono effetti direttamente ablatori, che implicano una sostanziale espropriazione, senza l'adeguata copertura legislativa. Di conseguenza, il proprietario non può godere appieno della specie vegetale, o meglio ne beneficia in modo assolutamente parziale, considerando anche che non è previsto un contributo pubblico per la manutenzione.

Per tutti i motivi elencati, il secondo tipo di regolamenti non sembra conciliarsi appieno con il principio di legalità e l'obiettivo di garantire la conservazione perpetua del verde privato – la cosiddetta “strategia pianificatoria permanente” – è perseguito attraverso la costruzione di un diritto dominicale e con l'imposizione di prestazioni patrimoniali al privato senza indennizzo alcuno, in probabile contrasto con i principi della giurisprudenza costituzionale.

3. IL REGOLAMENTO DEL VERDE DI VENEZIA E LE SUE “OSCURITÀ”

Dopo avere ricostruito sul piano teorico le peculiarità delle due macro-categorie in cui possono essere ricondotti i regolamenti del verde urbano – e avere esternato alcune perplessità in merito alla seconda – è bene chiedersi in quale tipologia rientri il regolamento del verde del comune di Venezia. Per rispondere all'interrogativo, bisogna per prima cosa esaminare le disposizioni sulla tutela, così da comprendere se le relative misure siano configurabili alla stregua di vincoli espropriativi o, al contrario, conformativi.

L'art. 3 del regolamento veneziano specifica che, con riferimento al suo ambito di applicazione soggettivo, le norme si riferiscono esclusivamente a “edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde”. Il che evidenzia come la disciplina regolamentare sia molto cauta con riguardo alle aree private, in relazione alle quali si limita a prevedere l'obbligo di manutenzione del verde in capo ai proprietari per evitare pericoli all'incolumità pubblica, di carattere igienico-sanitario, o dovuti all'occultamento della segnaletica strada-

le causato da una crescita non controllata della vegetazione (artt. 28, commi 1, 2 e 3). Se ne ha un'ulteriore conferma leggendo l'art. 28, comma 1, il quale sottolinea come le misure ivi previste siano “linee guida da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari”. Il richiamo alle “indicazioni di buona prassi” è, dunque, un chiaro riferimento al valore non vincolante degli indirizzi, e perciò alla loro natura non espropriativa e, al contempo, coerente con l'assunto secondo il quale un regolamento comunale non è lo strumento idoneo a comprimere il diritto proprietario di terzi. Tanto è vero che, per giustificare prescrizioni più incisive, l'art. 28, comma 4, dello stesso regolamento richiama l'art. 892 c.c. (norma di rango primario) per motivare gli obblighi di potatura in ossequio alle distanze delle alberature tra i confini delle proprietà.

In breve, il regolamento veneziano appare conforme ai principi dell'ordinamento, come confermato anche dal fatto che gli obblighi di sostituzione arborea si applicano al solo verde pubblico in senso stretto, cioè a specie vegetali presenti su terreni in proprietà pubblica (art. 17).

Chiarito che il modello di riferimento è quello della prima macro-categoria, basata sul binomio divieto/autorizzazione, è ora opportuno considerarne uno dei casi più significativi, ossia quello relativo alla richiesta di autorizzazione, da parte del privato, relativa alla potatura o abbattimento di alberi sotto tutela per vincoli paesaggistici; il riferimento è, in particolare, agli alberi monumentali, di cui all'art. 136, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico per tramite di un provvedimento amministrativo regionale ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 42/2004. Al riguardo, l'art. 28, comma 5, del regolamento del verde del comune di Venezia afferma che, per l'esecuzione di potature/abbattimenti su alberi sottoposti a vincoli paesaggistici, occorre richiedere la preliminare autorizzazione all'ufficio comunale competente, senza però dettare ulteriori precisazioni.

È in questo passaggio che si insinua una prima “oscurità” del regolamento, il quale non specifica a quale tipo di autorizzazione si stia riferendo, con la conseguenza che andrebbero meglio delineati i risvolti sul piano giuridico dovuti alla presentazione della richiesta da parte dell'istante.

Il provvedimento accrescitivo in oggetto consiste in un'autorizzazione paesaggistica disciplinata dall'art. 146, d.lgs. n. 42/2004, funzionale a legittimare un intervento su una specie arborea sulla quale – appunto – insiste il vincolo paesaggistico. Ai sensi dell'art. 146, comma 6, il rilascio dell'autorizzazione pae-

saggistica spetta alle regioni, ovvero ai comuni da queste delegati attraverso una apposita disposizione legislativa o comunque amministrativa. Analizzando la normativa regionale del Veneto, ci si avvede del fatto che l'art. 45-*quater*, l.r. Veneto n. 11/2004 delega alla Giunta regionale la formazione dell'elenco dei comuni che possono rilasciare il provvedimento autorizzativo di cui si discute: la delibera di Giunta regionale n. 2945/2010 ha menzionato (com'era ovvio) anche quello di Venezia. In particolare, per essere autorizzato all'intervento, l'istante dovrà rivolgersi all'ufficio comunale per il verde pubblico, competente *ex art.* 8, lett. d), del regolamento del verde, il quale ufficio è a sua volta chiamato a coinvolgere la soprintendenza¹¹⁷, il cui parere è in tal caso di natura obbligatoria ma non vincolante¹¹⁸.

È dunque evidente come il semplice richiamo all'autorizzazione a interventi di potatura e abbattimento di alberi sottoposti a vincolo paesaggistico determini diverse "insidie" per il privato e il funzionario comunale, obbligato ad avviare un sub-procedimento amministrativo, di competenza di enti decentrati dello Stato – quali sono le soprintendenze – con un evidente allungamento dei tempi e della complessità delle valutazioni di cui il regolamento veneziano non rende conto *ictu oculi*, obbligando l'interprete ad un ragionamento di non immediata percezione per chi non fa dello studio delle norme il proprio lavoro quotidiano¹¹⁹.

Un altro settore in cui il regolamento presenta delle "oscurità" riguarda l'ambito della promozione della "selva urbana" grazie alla partecipazione dei privati, tema interessante soprattutto con riferimento al coinvolgimento e responsabilizzazione della collettività. I punti che difettano di chiarezza sono diversi. Per prima cosa, l'art. 5 elegge il cittadino a "difensore" del verde, senza però specificare in quale modo questi possa rivestire un simile ruolo né i relativi strumenti che potrebbe vedersi attribuire nel co-esercizio di questa funzione pubblicistica: la norma sembra dunque più un esercizio in stile retorico che un efficace strumento per la cura del verde urbano tramite il ricorso alla sussidiarietà orizzontale. Inoltre, non è neppure chiaro quali soggetti rientrino nella categoria "cittadino", che potrebbe riferirsi al residente, al cittadino italiano, o ancora alla persona che "vive" in città per motivi di studio e/o lavoro ancorché senza risiedervi: insomma, la definizione non è delle più chiare, considerata anche l'ulteriore complicazione dovuta al fatto che, in ambito giuridico, il concetto di "città" non è positivizzato e dunque non esiste, se non come titolo "onorifico" (art. 18, d.lgs. n. 267/2000).

Una risposta all'interrogativo può desumersi dal Forum per la partecipazione responsabile del verde, ossia un istituto che aspira a promuovere un confronto tra privati e istituzioni per incenti-

vare confronti e collaborazioni rivolti allo sviluppo della cultura del verde tramite proposte, progetti, idee. L'allegato A del regolamento specifica che possono fare parte del Forum i soli residenti, scelta che determina una netta esclusione nei confronti dei cosiddetti "adottati urbani", ovvero quei soggetti che contribuiscono allo sviluppo della città attraverso la propria attività lavorativa, pagamento dei canoni di locazione, iscrizione agli istituti scolastici e universitari, e che fruiscono dei suoi servizi pur non essendo residenti¹²⁰. La scelta, sebbene non illegittima, appare curiosa perché in contrasto rispetto alle tendenze del legislatore statale e di quelli regionali che, di regola, favoriscono la partecipazione dei non residenti nei procedimenti amministrativi riguardanti beni e servizi che incidono sulla comunità complessivamente intesa¹²¹. Ma lo stesso ragionamento può riferirsi anche agli enti locali: quando disegnano i propri procedimenti partecipativi in tema di rigenerazione e recupero del patrimonio urbano, infatti, l'apertura è massima e coinvolge qualsiasi soggetto interessato allo svolgimento delle consultazioni e ai relativi effetti sulla città¹²².

In definitiva, il regolamento di Venezia si presenta cauto, ma comunque apprezzabile, sui profili della tutela, mentre risulta più incerto e bisognoso di aggiornamenti con riguardo alle evoluzioni dell'ordinamento per i profili più strettamente attinenti alla promozione della "selva urbana". Ciò anche perché il processo di transizione ecologica delle nostre città non può non passare attraverso il coinvolgimento, quantomeno in termini di sensibilizzazione, di fasce il più possibile ampie della collettività, senza che la tutela e la promozione della "selva urbana" rappresentino una eccezione.

4. GLI UTILIZZI TEMPORANEI DELLE AREE VERDI:

UN NUOVO METODO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SELVA VENEZIANA?

Diversamente rispetto a quanto osservato nel precedente paragrafo, il giudizio sul regolamento del verde urbano di Venezia è pienamente positivo con riguardo a una particolare previsione, che trova dei modelli di riferimento anche nel sistema legislativo in tema di rigenerazione urbana.

Il richiamo è all'art. 8 del regolamento, il quale prevede la facoltà per l'ufficio del verde di autorizzare usi temporanei delle aree verdi in deroga alle altre prescrizioni regolamentari. La norma non offre ulteriori specificazioni in questo senso, ma è probabile che si riferisca agli artt. 11 e 12, e cioè alle disposizioni in tema di pianificazione e di programmazione, i quali definiscono, rispettivamente, gli interventi di tutela e valorizzazione sul patrimonio verde e le attività di gestione, con i relativi interventi, sulla base di una programmazione annuale. In altre parole, l'ufficio del verde può

consentire l'esecuzione di attività differenti da quelle pianificate e programmate, per presumibili contingenti esigenze di valorizzazione e coinvolgimento della collettività*, sebbene le decisioni già assunte dallo stesso ufficio non ne consentirebbero lo svolgimento.

Analoghi profili – si accennava poco sopra – trovano oggi una compiuta disciplina anche nel settore della rigenerazione urbana, ambito in cui il tema degli usi temporanei in deroga agli strumenti urbanistici configura un'importante novità nel quadro normativo statale e (soprattutto) nei quadri normativi regionali, definendo un sistema volto a incentivare il recupero di spazi e immobili inutilizzati, adibendoli a nuovo uso ancorché non compatibile con la sua attuale destinazione, senza che sia obbligatorio il rilascio dell'apposito titolo edilizio**l. Non fa eccezione la Regione del Veneto, che con l'art. 8, l.reg. Veneto 9 giugno 2017, n. 14, ha definito questo tipo di previsioni con l'evidente intenzione di favorire processi rigenerativi e di contrasto al consumo di nuovo suolo. Certamente, le leggi regionali e il regolamento di Venezia si riferiscono ad ambiti e obiettivi connessi ma pur sempre differenti*^, per cui non avrebbe senso compiere un pieno confronto tra quelle e queste norme; ma allo stesso tempo è inevitabile registrare come tanto le regioni quanto gli enti locali – nelle materie di propria competenza e nei limiti degli strumenti normativi che l'ordinamento riconosce loro – stiano considerando la medesima prospettiva proprio perché hanno colto come la limitatezza temporale degli interventi sia in grado di giustificare le deroghe alle prescrizioni pianificatorie.

Traendo dunque ulteriore legittimazione dall'esperienza legislativa regionale, il comune di Venezia può "osare" di ipotizzare alcune azioni innovative, funzionali alla valorizzazione della "selva urbana", che prevedano nuove destinazioni dell'area verde (anche attraverso un globale coinvolgimento della collettività e degli attori del territorio), quali ad esempio percorsi di formazione, eventi culturali, attività di sensibilizzazione, o comunque qualsiasi tipo di operazione possa risultare proficua, considerando che la discrezionalità amministrativa al riguardo risulta estremamente ampia.

Non che disposizioni che vadano in una direzione simile non siano già presenti all'interno del regolamento: si pensi, su tutti, all'art. 27, rubricato "usi particolari", che ammette, previa autorizzazione dell'ufficio del verde pubblico, "attività di tipo commerciale anche temporanee", "manifestazioni pubbliche", "attività di cantiere con occupazione di area verde pubblica, e ogni altra attività che si svolga in area verde pubblica con uso di strutture e attrezzature". Di fatto, operazioni assimilabili a quelle sopra ipotizzate ai sensi dell'art. 8 dello stesso regolamento.

Ci si potrebbe allora chiedere quale sia l'utilità nel valorizzare il disposto sugli "usi temporanei" delle aree verdi – scomo-

dando per di più la legislazione regionale – se già nel regolamento veneziano esiste una norma che consentirebbe di svolgere attività sostanzialmente simili nella "selva urbana". La risposta va ricercata, ancora una volta, nel fatto che gli usi temporanei permettono di prescindere dal titolo edilizio, il quale sarebbe invero necessario per mutare la destinazione del bene. Il problema del mutamento di destinazione persiste in tutti quei casi in cui nell'area verde sia ubicato un manufatto edilizio, ipotesi tutt'altro che astratta perché la selva urbana presuppone l'urbanizzazione del territorio e, pertanto, al suo interno è naturale rilevare la presenza antropica e i relativi effetti.

Al riguardo, è bene ricordare che l'art. 42-*bis*, l.r. Veneto n. 11/2004, richiede la sola SCIA se il mutamento di destinazione è realizzato senza opere edilizie, mentre in presenza delle stesse è necessario il permesso di costruire. Soprattutto in questa seconda evenienza, la promozione degli usi temporanei, unitamente alla facoltà di prescindere dalla richiesta autorizzatoria, consentirebbe di valorizzare più agevolmente l'area verde e i manufatti ivi insediati: infatti, la lettura coordinata dell'art. 8 del regolamento del verde urbano e dell'art. 8, l.r. n. 14/2017, ammetterebbe delle azioni più incisive rispetto ai soli usi particolari di cui all'art. 27 dello stesso regolamento, proprio perché consentirebbe di mutare liberamente la destinazione del manufatto immerso nella porzione di "selva urbana", consentendo un insieme di azioni e attività presumibilmente più ampio, e comunque più celere non dovendo richiedere il titolo edilizio, rispetto ai soli *usi particolari*.

Del resto, questa lettura va nella direzione di valorizzare gli obiettivi della l.r. n. 14/2017, il cui art. 8, comma 2, lett. d), l.r. n. 14/2017, elenca tra le funzioni prioritarie per il riuso anche "le nature urbane", composte da orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani, e perciò aree di fatto considerabili alla stregua di "selva urbana", secondo l'interpretazione sin qui data.

In conclusione, i profili della rigenerazione urbana tramite gli usi temporanei non dimenticano il ruolo che la "selva" può rivestire nel contesto urbanizzato e, al fine di valorizzare al meglio questa prospettiva, il percorso da intraprendere richiede un coordinamento tra le disposizioni legislative in tema di riuso e quelle regolamentari sul "verde", così da costruire un progetto rigenerativo che sfrutti al massimo le potenzialità offerte dall'ordinamento. In questo senso, il regolamento del verde urbano del comune di Venezia sembra assolutamente compatibile con le nuove frontiere del recupero del costruito.

✦ Per uno studio della disciplina si vedano A. Abrami, *La nuova legislazione forestale nel decreto 3 aprile 2018*, n. 34, in "Rivista di diritto agrario", I, 2018, pp. 101-109; A. Abrami, *Riorganizzazione ministeriale e politica forestale*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", I, 2018, pp. 221-227; A. Crosetti, *Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo t.u.f.*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", II, 2019, pp. 113 ss.; A. Crosetti, *Evoluzioni normative sulle valenze dei beni forestali*, in "Rivista giuridica di urbanistica", II, /2019, pp. 206-235; N. Ferrucci, *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in "Diritto agroalimentare", II, 2018, pp. 265-304; R. Gallia, *Problematiche ambientali nella pianificazione territoriale. Il nuovo testo unico in materia di boschi e foreste*, in "Rivista giuridica del Mezzogiorno", IV, 2018, pp. 1107-1123.

✧ Per un commento al concetto di "verde urbano" e un'attenta analisi delle diverse sub-categorie di verde urbano, si rinvia a V. Giomi, *Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati*, in "giustamm.it", IV, 2016, pp. 1-42, in particolare pp. 7-8.

⬇ Sul punto, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6094; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 24 ottobre 2019, n. 518; Tar Toscana, sez. I, 3 novembre 2017, n. 1345; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 13 novembre 2014, n. 1095.

⬆ Sugli interessi differenziati e la loro centralità nella pianificazione territoriale e urbanistica, P. Chirulli, *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in "Diritto amministrativo", I, 2015, pp. 51-120.

⌋ Sul tema, è fondamentale il riferimento a B. Graziosi, *I nuovi Regolamenti Comunali per il verde urbano e la pubblicizzazione del "verde privato"*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", VI, 2012, pp. 189-204.

⌋ *Ibid.*, e comunque in modo incisivo si vedano le riflessioni all'interno del par. 5.

✦ Cioè le prescrizioni rivolte a evitare danni e pregiudizi, come ad esempio l'obbligo di taglio di arbusti che invadono le proprietà altrui, le autorizzazioni per l'abbattimento o la potatura di alberi sotto tutela.

⌋ Al riguardo, è chiaro, ad esempio, l'art. 1 del regolamento del verde urbano del comune di Bologna.

⌋ Ai sensi dell'art. 956 c.c. non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo, cosa che invece sembrerebbe accadere dal momento che il Comune può ordinare il reimpianto della specie vegetale eliminata, ordinando di fatto al proprietario di porre in essere un'azione sulla sua proprietà, non necessariamente proporzionata rispetto alla tutela dell'interesse pubblico.

✦ Tra i regolamenti del verde più significativi in questo senso, si vedano quelli dei comuni di regolamenti di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Rimini, Napoli.

✦ Ai sensi dell'art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004.

✧ Il parere della soprintendenza è infatti obbligatorio e vincolante quando il bene è vincolato per legge o attraverso il piano paesaggistico (art. 146, comma 5, primo periodo, che rinvia al comma 1 della stessa norma e, ulteriormente, all'art. 143, relativo al piano paesaggistico), mentre è solo obbligatorio quando il bene (l'albero monumentale nel caso di specie) è vincolato tramite provvedimento amministrativo (art. 146, comma 5, secondo periodo).

⬇ Sulle insidie per i funzionari pubblici insite nelle norme sui procedimenti amministrativi si veda G. Piperata, *I corpi tecnici del patrimonio culturale e le insidie della legge n. 241/1990*, in AA.VV. (a cura di), *La legge n. 241 del 1990, trent'anni dopo*, Giappichelli, Torino 2022, pp. 294-306.

⬆ Sul tema, sia consentito il rinvio a G. Torelli, *Residenti e non residenti nel rapporto con le Istituzioni tra equiparazioni e disuguaglianze*, in "Le Regioni", VI, 2020, pp. 1401-1430.

⌋ Si pensi, giusto per fare un esempio, al dibattito pubblico, la cui regolazione a livello statale è disciplinata dall'art. 22, d.lgs. n. 50/2016, e dal regolamento di attuazione d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76. Sul tema della partecipazione estesa, in letteratura, si vedano G. Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", III-IV, 1997, pp. 29-65; L. Bobbio, *Dilemmi della democrazia partecipativa*, in "Democrazia e diritto", IV, 2006, pp. 11-26; G. Arena, F. Cortese (a cura di), *Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia*, Cedam, Padova 2011. Con più specifica attenzione al dibattito pubblico, si veda A. Averardi, *La decisione amministrativa tra dissenso e partecipazione*, in "Munus", I, 2018, pp. 129-144; Id., *L'incerto ingresso del dibattito pubblico in Italia*, in "Giornale di diritto amministrativo", IV, 2016, pp. 505-510.

⌋ Il tema partecipativo è esaminato in alcuni contributi presenti all'interno di E. Fontanari, G. Piperata (a cura di), *Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città*, il Mulino, Bologna 2017, ma anche in F. Cortese, *Dentro il nuovo diritto delle città*, in "Munus", II, 2016, pp. 5-11.

✦ Benché l'art. 8 del regolamento non espliciti le finalità, l'interpretazione della norma conduce verso questa conclusione.

⌋ Sugli usi temporanei, sia nuovamente consentito rinviare a G. Torelli, *Le ultime frontiere del recupero e della valorizzazione del patrimonio urbano: gli usi temporanei*, in "Diritto amministrativo", II, 2021, pp. 475-502.

⌋ Cioè le leggi regionali sono rivolte al recupero del costruito, mentre il regolamento di Venezia alla tutela e valorizzazione del verde, ambiti distinti ma pur sempre coordinati.



Nella stessa collana



Sara Marini (a cura di), *Nella selva. XII tesi*,
2021.



Sara Marini, Vincenzo Moschetti (a cura di),
Sylva. Città, nature, avamposti, 2021.



Alberto Bertagna, Massimiliano Giberti
(a cura di), *Selve in città*, 2022.



Sara Marini, Vincenzo Moschetti (a cura di),
Isolario Venezia Sylva, 2022.



Jacopo Leveratto, Alessandro Rocca
(a cura di), *Erbario. Una guida del selvatico a Milano*,
2022.



Fulvio Cortese, Giuseppe Piperata (a cura di),
Istituzioni selvagge?, 2022.